

Approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 30.11.2004



**COMUNE DI PIATEDA**  
**Prov. di Sondrio**

*REGOLAMENTO*  
*PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE*  
*LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI*  
*DEL COMUNE DI PIATEDA*



\* \* \*

APPROVATO

con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n. 35 del 30.11.2004 .

Art. 1  
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Piateda .
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
  - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
  - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
  - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
  - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2  
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.

Art. 3  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate in sede di prima applicazione, come da allegato A) al presente Regolamento , successivamente, qualora se ne ravvisi la necessità, dall'organo competente.

Art. 4  
UFFICI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in :
  - a) procedure amministrative (ricezione ed esame domande, riscossione, accertamento e contenzioso);
  - b) procedure tecniche (allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino).
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Servizio Cimiteriale ( Area Demoanagrafica). La responsabilità del procedimento compete al Responsabile dell'Area o a persona da lui delegata.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore Lavori Pubblici. La responsabilità del servizio compete al Responsabile del Settore Lavori Pubblici o a persona da lui delegata.

Art. 5  
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 30 Novembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6  
ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Demografico del Comune mediante richiesta in bollo nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente , il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura con l'esatta indicazione della tomba. L'ufficio competente , avrà tempo 1 mese per l'accettazione della richiesta , provvedendo a comunicarla all'ufficio tecnico per l'attivazione dell'allaccio;
2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Piaveda o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente, la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 7  
VALIDITA' DEL CONTRATTO

3. La validità dell'autorizzazione di somministrazione è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone.

Art.8  
SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

Art. 9  
CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito dall'Amministrazione . Gli appositi bollettini di c.c.p. o reversali sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. Il pagamento dovrà avvenire entro gg. 30 dal ricevimento dell'avviso di pagamento.
2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 10  
OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio competente , verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata e procede all'emissione di un secondo avviso di sollecito maggiorato di una somma per rimborso spese stabilita in sede di determinazione della tariffa oltre ad una maggiorazione a titolo di penale pari al 10% del canone annuale. Il suddetto secondo sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.  
Eventuali pagamenti pervenuti dopo il distacco non verranno rimborsati.

Art. 11  
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 12  
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
  - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino
  - b) il nominativo dell'intestatario del bollettino
  - c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro;

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Serv.Cimiteriali con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso gli Uffici stessi.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio , per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

### ART.13 TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita da un cimitero comunale all'altro o, nell'ambito dello stesso cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio (vedi art. 6). Il tal caso il vecchio contratto s'intende rescisso.

### Art. 14 CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.12 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

### Art. 15 ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 16

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. Il Comune, si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio in presenza di casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire, senza che ne discendano responsabilità di qualsivoglia natura a carico del gestore del servizio medesimo.

Art. 17

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A) alla delib. C.C. n.                      del

**TARIFFE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE**

Quota fissa per allacciamento	€ 20,00 =
Quota annuale	€ 15,00 =
Rimborso spese per mancato pagamento	€ 10,00 =
Penale per mancato pagamento (10% del canone annuo)	€ 1,50=